

Contro la crisi e oltre il locale

La crisi mostra ancora i denti e si fa sentire sempre di più anche dalle nostre parti. L'URES partecipa a pieno titolo alle iniziative messe in atto dalla Regione, da altri enti e organizzazioni **per aiutare le aziende in crisi**, gli ammortizzatori sociali e altri strumenti in deroga, i vari fondi garanzia e finanziamenti previsti anche per le piccole imprese.

La struttura di consulenza SERVIS ci illustra le novità più importanti in ambito fiscale, dall'imposizione IVA per i servizi alla sicurezza lavoro. In forte evidenza c'è anche la vera e propria rivoluzione del nuovo sistema telematico SISTRI per la gestione formale dei ri-fiuti. (Nella parte slovena la foto dell'incontro a Sgonico)

Il ruolo delle minoranze nei rapporti di cooperazione economica transfrontaliera e delle loro economie di riferimento è stato uno dei temi portanti del recente convegno organizzato a Lubiana dall'Ufficio del governo sloveno per gli sloveni oltre confine e dall'URES (foto nella circolare slovena). Al convegno hanno partecipato il ministro per gli sloveni all'estero Žekš e il ministro per l'autonomia locale e lo sviluppo regionale Gjerkeš, vari segretari di stato,

rappresentanti delle camere di commercio, delle agenzie di sviluppo e delle minoranze slovene d'Italia, Austria, Ungheria e Croazia.

Ricordiamo infine ai soci tutti i vantaggi della **nuova card associativa URES**. Vi invitiamo a regolare la quota associativa ed inviare le vostre offerte di sconto per gli altri soci. L'elenco delle agevolazioni e le istruzioni sono disponibili in segreteria e sul nostro sito.



Il presidente URES Nicola Tenze (ultimo a destra) sottoscrive l'accordo tra Regione, Unioncamere, organizzazioni degli imprenditori e dei lavoratori e banche di credito cooperativo del FVG (anche BCC Carso e Doberdò-Savogna) promosso dall'assessore al lavoro Rosolen.

EU POR FESR 2007 - 2013

Contributi per ricerca, sviluppo, innovazione

Sono stati pubblicati nel BUR del 10.02.2010 i nuovi bandi europei per la ricerca, lo sviluppo precompetitivo e l'innovazione. I bandi emanati sono tre, a favore delle imprese del settore industriale, di quelle artigianali e alle imprese commerciali e turistiche.

Le domande di contributo dovranno essere presentate entro il **30 aprile 2010** e dovranno contenere un progetto che prevede attività di ricerca, sviluppo o innovazione. Le principali spese ammissibili sono quelle relative al personale (ricercatori), prestazioni di terzi, acquisto di macchinari e attrezzature, ma tutte le spese dovranno essere legate al progetto, che

potrà avere una durata massima di 36 mesi ed essere avviato dopo la presentazione della domanda di contributo.

Le domande di contributo saranno esaminate da un apposito comitato tecnico, che provvederà ad attribuire ai progetti un punteggio legato al livello di merito, e su questa base sarà attribuita la percentuale del contributo a fondo perduto, che per le piccole imprese sarà tra il 25% e 80% della spesa ammissibile.

I bandi sono complessi e impongono numerosi obblighi a carico delle imprese beneficiarie, per cui la nostra struttura si avvarrà di esperti esterni in caso di interesse. Gli operatori interessati sono invitati a contattarci (tel. 040 6724839) per il ritiro della documentazione.

Territorialità delle prestazioni dei servizi soggetti a IVA

Dal 1° gennaio 2010 sono entrate in vigore le nuove regole sulla territorialità delle prestazioni di servizi ai fini IVA. Il precedente art. 7, del DPR 633/72 viene scomposto nei seguenti sette nuovi articoli ai quali i contribuenti dovranno fare riferimento quando chiamati ad individuare il luogo di tassazione delle operazioni IVA:

Art. 7: Definizioni.

Art. 7-bis: Cessioni di beni.

Art. 7-ter: Prestazioni di servizi.

Art. 7-quater: Disposizioni relative a particolari prestazioni di servizi.

Art. 7-quinquies: Disposizioni relative alle prestazioni di servizi culturali, artistici, sportivi, scientifici, educativi, ricreativi e simili.

Art. 7-sexies: Disposizioni speciali relative a talune prestazioni di servizi rese a committenti non soggetti passivi.

Art. 7-septies: Disposizioni relative a talune prestazioni di servizi rese a non soggetti passivi stabiliti fuori della Comunità.

Soggetti passivi

Premessa necessaria per comprendere le novità introdotte è operare una distinzione tra le due tipologie di rapporti che si possono verificare:

a) **Business to Business (B2B)** – la prestazione è effettuata nei confronti di un soggetto passivo d'imposta (titolare P. IVA).

b) **Business to Consumer (B2C)** – la prestazione è effettuata nei confronti di un non soggetto passivo d'imposta (i cosiddetti clienti privati).

In questo quadro i soggetti che devono essere considerati soggetti passivi per le prestazioni di servizi ad essi rese sono:

- esercenti di attività d'impresa, arti o professioni;
- enti, associazioni e altre organizzazioni soggetti passivi d'imposta (con p. IVA), anche quando agiscono al di fuori delle attività commerciali o agricole. Questa categoria non era finora considerata.

Dal punto di vista operativo è dunque fondamentale accertare se il committente sia o meno un soggetto passivo o un privato cittadino, in quanto tale distinzione comporta un diverso trattamento IVA. Per una prima verifica si consiglia di consultare il database delle partite IVA comunitarie consultabile all'indirizzo: <http://www1.agenziaentrate.it/servizi/vies/vies.htm>.

Servizi generici (art. 7-TER)

Nel caso B2B le prestazioni di servizi generiche sono assoggettate ad IVA nello Stato membro in cui è stabilito il destinatario, introducendo così il nuovo criterio di tassazione nel "luogo del committente". Il nuovo art. 7-ter prevede che le prestazioni di servizi per le quali non sono previste specifiche deroghe ai criteri di territorialità, si considerino territorialmente rilevanti nel territorio dello Stato quando sono rese a soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato.

Nel caso B2C si stabilisce invece che qualora le prestazioni siano rese a committenti non soggetti passivi d'imposta, queste sono rilevanti territorialmente nel Paese del prestatore. In altre parole, i servizi generici prestati a persone che non sono soggetti passivi o prestati a soggetti passivi per proprio uso personale, continuano ad essere assoggettati ad imposizione nel territorio dello Stato se forniti da sogget-

ti passivi stabiliti in Italia secondo il c.d. criterio del "luogo del prestatore".

In sintesi il tutto è semplificato per cui un soggetto italiano fatturerà nei seguenti modi:

- fuori campo IVA (art. 7-ter) le prestazioni di servizi rese a un soggetto passivo NON stabilito in Italia;
- con IVA le prestazioni di servizi rese a un soggetto passivo stabilito in Italia;
- con IVA le prestazioni di servizi rese a un privato (non soggetto passivo) a prescindere da dove questi risieda.

Deroghe ai principi generali (articoli da 7-quater a 7-septies)

Sono molte le deroghe alla suddetta regola generale. Le più frequenti stabiliscono i casi in cui l'imposta dovrà essere versata nel luogo in cui viene svolta la prestazione di servizi:

- servizi relativi a beni immobili;
- servizi di trasporto passeggeri;
- prestazioni di servizi relative ad attività culturali, artistiche, sportive, scientifiche, educative e simili;
- locazione a breve termine di mezzi di trasporto;
- servizi di catering.

Modalità di fatturazione delle prestazioni di servizi

Dal punto di vista formale, il rivisitato sistema di tassazione dei servizi impatta anche sugli obblighi di fatturazione e applicazione dell'imposta. Qualora il prestatore è un soggetto passivo non residente, i suddetti obblighi ricadono sul committente italiano (soggetto passivo d'imposta) che dovrà procedere all'emissione di autofattura applicando il meccanismo dell'inversione contabile (o "reverse charge").

Il committente italiano che riceve una prestazione effettuata da un soggetto passivo non residente dovrà:

- applicare l'imposta mediante l'emissione di autofattura;
- provvedere all'annotazione dell'autofattura con i noti criteri di registrazione.

(A tal proposito pare che l'Agenzia delle Entrate permetterà di integrare semplicemente la fattura con l'esposizione dell'Iva evitando così di dover fare l'autofattura).

Il meccanismo del "reverse charge" si applica anche nel caso in cui il prestatore, non stabilito nel territorio dello Stato, si sia ivi identificato a mezzo di rappresentante fiscale, o tramite identificazione diretta. Tali modalità, infatti, non attribuiscono al soggetto non residente lo status di soggetto passivo d'imposta nel territorio dello Stato.

Relativamente al momento di effettuazione delle prestazioni di servizi, l'autofattura dovrà essere emessa dal committente italiano non oltre il momento del pagamento del servizio almeno che non abbia durata ultra annuale. In quest'ultimo caso al termine di ogni anno dovrà essere emessa fattura per i servizi svolti fino a quel momento anche se non pagati.

Autotrasportatori

Si segnala che dal 1° gennaio 2010 i trasporti di beni e i servizi su beni materiali intracomunitari effettuati nei confronti di soggetti passivi UE non risultano più non imponibili, ex art. 40, commi 4-bis e segg. D.L. 331/93, bensì fuori campo IVA ex art. 7-ter, DPR 633/72. Pertanto, tale nuova classificazione non permette più agli operatori nazionali di far concorrere le suddette prestazioni all'assunzione della qualifica di esportatore abituale, con conseguente impossibilità di acquistare beni o servizi senza applicazione dell'IVA.



Acquisto software

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, dal primo gennaio 2010 l'acquisto di software online costituisce una prestazione di servizi generica da assoggettare ad IVA con il meccanismo del "reverse charge" ex art 7-ter DPR 633/72. L'acquisto dovrà poi anche essere riepilogato nei nuovi elenchi intrastat.

Posta elettronica certificata (PEC) e Comunicazione unica (ComUnica)

Per le società neo-costituite c'è l'obbligo di indicare l'indirizzo di PEC (Posta Elettronica Certificata) all'iscrizione al Registro delle Imprese CCIAA. Le società già esistenti, invece, devono adempiere a quest'obbligo entro il **29.11.2011**. Il decreto legge 78 pubblicato sulla GU il 1.07.2009 (art. 23, comma 13) stabilisce l'introduzione dell'obbligo della Co-

municazione unica – ComUnica – a partire dal **1° aprile 2010**. Da quella data tutte le comunicazioni relative a iscrizioni, modificazioni, cessazioni di impresa per il Registro Imprese, Agenzia Entrate, INPS e INAIL saranno definitivamente sostituite dalla detta "ComUnica" che l'impresa potrà effettuare solo per via telematica.

Tale procedura richiede che l'impresa sia in possesso di indirizzo PEC. Le ditte individuali possono richiederlo al momento dell'invio telematico della relativa denuncia, mentre le società devono richiederla anticipatamente. Ne consegue che le società già esistenti, pur non essendo obbligate per legge a iscriversi presso il Registro delle Imprese la casella PEC prima del 29.11.2011, dovranno di fatto disporre di questa per poter effettuare le dette formalità tramite ComUnica. I servizi PEC sono forniti dagli operatori di mercato abilitati dal CNIPA (elenco su: www.cnipa.gov.it). Per le nostre aziende l'attivazione può essere svolta dalla società Servis.

La rivoluzione SISTRI

Nuovo sistema di controllo della Tracciabilità dei Rifiuti

Il decreto del Ministero dell'Ambiente del 17.12.2009 uscito sulla Gazzetta Ufficiale del 13.01.2010 introduce una vera e propria rivoluzione nel sistema di gestione dei rifiuti. La registrazione e comunicazione dei dati col sistema SISTRI garantisce la tracciabilità dei rifiuti speciali e pericolosi prodotti o trasportati, sostituendo le procedure attuali sulla base dei formulari e registri cartacei. Esso introduce i nuovi dispositivi USB per i computer dei **gestori e produttori di rifiuti speciali**, con i quali questi iscrivono nel nuovo registro telematico dei rifiuti le quantità di rifiuti movimentati o prodotti che vengono conferiti al trasportatore o trasportati dagli stessi, se in possesso di autorizzazione.

Gli autotrasportatori, oltre al dispositivo (chiavetta) USB per il pc con il quale registreranno i dati dei rifiuti movimentati, monteranno anche sul loro mezzo la "scatola nera" (black box), sulla quale saranno registrati i rifiuti conferiti alla discarica, tramite modulo di ricezione e antenna GPS e di comunicazione dati GPRS.

I dati sui rifiuti speciali inseriti nella "black box" del veicolo o nel pc aziendale saranno sotto il controllo degli organi competenti (NOE dei Carabinieri) e sempre visibili ovvero "tracciabili" per mezzo dell'archivio della centrale operativa SISTRI. La chiavetta USB contiene anche la **firma digitale** del titolare dell'azienda o della persona delegata, per cui i dati riportati hanno valore legale e così i **nuovi dispositivi elettronici** andranno a sostituire gli attuali registri di carico/scarico e formulari cartacei e la dichiarazione annuale dei rifiuti MUD.

Le Black Box possono essere montate solo dalle officine elettrautizzate iscritte al registro della Camera di Commercio previsto dalla legge 122, 5.02.1992 provviste di computer e collegamento internet.

Iscrizione SISTRI

Le tipologie di imprese che dovranno iscriversi al sistema SISTRI sono diverse; alcune sono esonerate, altre lo possono fare facoltativamente.

1° gruppo – si deve iscrivere **entro il 28 febbraio 2010**.

Si tratta di autotrasportatori di rifiuti speciali conto terzi e di imprese che gestiscono impianti di recupero e smaltimento (discariche), compresi gli intermediari, terminalisti e commercianti di rifiuti, nonché i produttori di rifiuti speciali pericolosi con oltre 50 dipendenti e altre categorie.

2° gruppo – si deve iscrivere **dal 13 febbraio al 30 marzo**.

Sono le imprese che producono rifiuti speciali pericolosi e hanno fino a 50 dipendenti e imprese che producono rifiuti artigianali e industriali ed hanno da 11 a 50 dipendenti. Qui rientrano anche gli artigiani che producono e trasportano in discarica i propri rifiuti pericolosi e sono per questo iscritti all'Albo gestori ambientali conto proprio (C/P).

3° gruppo – si potrà iscrivere **facoltativamente dal 12 agosto 2010**.

Imprese che non rientrano nelle precedenti categorie e non producono le dette tipologie "speciali", ma rifiuti da altre attività (es. rifiuti da operazioni di costruzione e demolizione, urbani e assimilati) e che non hanno più di 10 dipendenti.

Gli interessati devono iscriversi qualche giorno prima delle date di scadenza in modo da ricevere dalla centrale operativa SISTRI il numero pratica e il preventivo di spesa per il contributo SISTRI, che va pagato con bollettino postale o bonifico bancario entro la scadenza.

Sono previste tre modalità d'iscrizione:

- online dal sito www.sistri.it;
- via fax al num. 800.05.08.63 con il modulo che si trova sul detto sito;
- per telefono al num. verde 800.00.38.36.

Il sistema SISTRI entrerà in vigore per il **primo gruppo il 13.07.2010** e per il **secondo il 12.08.2010**. Nel primo mese di applicazione ci sarà un interregno in cui si utilizzerà tutte e due le procedure, quella cartacea (formulari e registri) e quella nuova; poi si utilizzerà solo il nuovo sistema.

Il nuovo obbligo non dovrebbe decadere. Forse ci sarà qualche proroga dell'ultima ora, dato il clima generale di impreparazione dei soggetti coinvolti. Al momento non sono previste sanzioni, ma solo l'obbligo di rispettare le scadenze; le eventuali sanzioni sono ancora da determinare. Invitiamo comunque gli interessati a verificare la propria posizione e adempiere in tempo agli obblighi di iscrizione. L'URES seguirà con le altre organizzazioni e gli organi competenti l'iter di applicazione, specialmente gli aspetti pratici riguardanti le nuove procedure e di ciò informerà gli interessati. La legge prevede in ciò il coinvolgimento diretto delle associazioni di categoria, quindi anche l'URES si attiverà per rispondere alle nuove esigenze e bisogni dei soci. I moduli d'iscrizione e le istruzioni del Ministero sul nuovo sistema sono sul sito ufficiale www.sistri.it e sul nostro www.ures.it. Per informazioni si può contattare la segreteria (tel. 040.67248.28 e 040.67248.24).

Denuncia rifiuti MUD

Entro il 30 aprile 2010 si dovrà compilare l'ultima denuncia dei rifiuti MUD con il sistema attuale per i rifiuti prodotti nel 2009. Entro fine anno ci sarà probabilmente una denuncia MUD supplementare per i rifiuti relativi alla prima parte del 2010, quando non sarà ancora in vigore il sistema SISTRI. Dopo l'obbligo della denuncia annuale MUD decadrà, in quanto i dati sui rifiuti saranno disponibili e registrati in tempo reale nel sistema informatico SISTRI.

SICUREZZA LAVORO – Novità

Valutazione dei rischi

Tutte le imprese hanno l'obbligo di conservare presso la propria sede il documento di valutazione dei rischi, nel quale il datore di lavoro effettua la valutazione dei rischi presenti in azienda. Per le imprese con meno di 10 addetti è sufficiente l'autocertificazione, con la quale il datore di lavoro attesta di aver valutato tutti i rischi e di aver adottato idonee misure per la loro riduzione.

Secondo le nuove disposizioni, tale documento deve essere aggiornato o rifatto ogniqualvolta intervengano modifiche nell'impresa: es. variazione sede, ragione sociale, acquisto macchinari nuovi ecc., formalmente nel termine di 30 giorni



Presentazione e matchmaking del progetto interreg IV Italia Austria A-A Tourism (Turismo Alpe Adria) a Pulfero. Animatori dell'incontro con gli operatori della Benecia (da sinistra) Davorin Devetak (URES), Joško Sirk, Thomas Soyer (ASCOM Confcommercio Gorizia) e Alessio Waltritsch (URES Gorizia).

dalla modifica. Invitiamo gli interessati a contattare i nostri uffici per eventuali informazioni (tel. 040 6724830).

Rappresentante lavoratori per la sicurezza

La figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza assume un significato sempre più rilevante. Per questo i datori di lavoro sono obbligati a consentire ai propri lavoratori di eleggere un loro rappresentante.

Se i lavoratori **eleggono** il rappresentante: il datore di lavoro deve garantirgli un'adeguata formazione, iscrivendolo ad un corso di 32 ore.

Se i lavoratori **non eleggono** il rappresentante: all'impresa sarà attribuito un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale. Per chiarimenti: 040 6724830.

Corsi di igiene alimentare per responsabili ed addetti

Il Reg. CE 852/2004 stabilisce l'obbligo per ogni impresa del settore alimentare (ristoranti, bar, negozi di alimenti, mense ecc.) di nominare un responsabile per la gestione e applicazione del sistema HACCP. Di regola tale soggetto è il datore di lavoro. Chi assume tale carica, deve essere adeguatamente formato con un corso di 4 o 8 ore. La differenza è tra imprese che si occupano di **commercializzazione** degli alimenti (grossisti, alimentari, trasportatori) e **somministrazione** (esercizi pubblici). I responsabili delle imprese del primo tipo devono frequentare il corso di 4 ore, gli altri quello più lungo. Lo stesso Regolamento CE statuisce che i datori di lavoro del settore alimentare devono garantire adeguata formazione ai propri lavoratori. Essi devono pertanto frequentare un apposito corso della durata di 3 ore.

La LR 21/05 ha abolito il "libretto sanitario", l'attestato di frequenza al detto corso di fatto **sostituisce tale libretto**. Nel caso di controlli da parte della ASS, qualora venga riscontrata l'assenza degli attestati di frequenza dei detti corsi dei datori di lavoro o lavoratori, all'impresa verrà ordinato di ottemperare agli obblighi formativi entro un dato termine.

Al momento non ci sono sanzioni: queste entreranno in vigore dal **12 maggio 2010**, per l'importo da 500 a 3.000 euro. Per cui invitiamo gli interessati a contattare al più presto la segreteria URES – Servis per informazioni e iscrizioni ai corsi (tel. 040 6724855).

Scadenziario

- Marzo**
- 1 Comunicazione opzione IRAP.
 - 2 Contratti di locazione con decorrenza 1° febbraio 2010. Registrazione e versamento.
 - Comunicazione annuale dati 2009.
 - INPS dichiarazione annuale.
 - Comunicazione annuale ritenute e contributi.
 - 15 IVA fatturazione differita.
 - 16 Versamento IVA mese febbraio (per gennaio se la contabilità è affidata a terzi).
 - Comunicazione lettere d'intento ricevute.
 - Ritenute su lavoro autonomo, lavoro dipendente e su provvigioni. Versamento.
 - Versamento della tassa annuale sulla bollatura e numerazione di libri e registri.
 - INPS versamento contributi lavoro dipendente e Gestione separata.
 - Addizionale comunale e regionale IRPEF.
 - 18 Ravvedimento omessi versamenti di imposte e ritenute.
 - 30 Contratti di locazione con decorrenza 1° marzo 2010. Registrazione e versamento.
 - Iscrizione SISTRI per produttori rifiuti e trasportatori dei propri rifiuti (C/P).
 - 31 Comunicazione mensile ritenute contributi.
 - Imposta comunale sulla pubblicità. Versamento 2ª rata trimestrale.
 - INPS denuncia mensile.
 - Detrazione risparmio energetico. Comunicazione.
 - ENASARCO versamento contributi FIRR.
 - 15 IVA fatturazione differita.
 - Ravvedimento omessi versamenti di imposte e ritenute.
 - Ravvedimento versamento IVA annuale.
 - Imposte di fabbricazione: alcoli metilico, propilico e isopropilico.
 - 16 Versamento IVA mese marzo (per febbraio se la contabilità è affidata a terzi).
 - Comunicazione lettere d'intento ricevute.
 - Ritenute sui redditi di lavoro autonomo, dipendente e su provvigioni. Versamento.
 - INPS versamento contributi lavoro dipendente e Gestione separata.
 - Accise versamento.
 - Addizionale comunale e regionale IRPEF.
 - 20 INTRASTAT mensile.
 - Commercio elettronico. Dichiarazione e versamento IVA.
 - 30 Presentazione mod. 730 al datore di lavoro.
 - INTRASTAT trimestrale.
 - Scudo fiscale. Presentazione dichiarazione
 - Richiesta rimborso IVA infrannuale.
 - Contratti di locazione con decorrenza 1° aprile 2010. Registrazione e versamento.
 - Comunicazioni mensili ritenute e contributi.
 - MUD 2010 presentazione modello dichiarazione ambientale per rifiuti prodotti e gestiti nel 2009.
 - ENASARCO/FIRR consegna riepilogo annuale all'agente o rappresentante.

Aprile

- 10 IVA comunicazione periodica dati contabili.

Al presente numero hanno collaborato: Alessandro Badin, Davorin Devetak, Majna Pangerc, Dunja Pertot, Borut Sardoč, Boštjan Starc, Andrej Šik, Laura Valentino